

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 8 marzo 2004, n. 2.**

**Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 10 maggio 1977, n. 30;
- b) legge regionale 6 giugno 1977, n. 41;
- c) legge regionale 15 giugno 1978, n. 16;
- d) legge regionale 16 giugno 1978, n. 29;
- e) legge regionale 16 giugno 1978, n. 30;
- f) legge regionale 24 agosto 1979, n. 57;
- g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 86;
- h) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 11;
- i) legge regionale 9 giugno 1981, n. 30;
- j) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;
- k) legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;
- l) legge regionale 13 agosto 1984, n. 40;
- m) legge regionale 7 maggio 1985, n. 25;
- n) legge regionale 6 agosto 1985, n. 60;
- o) legge regionale 8 agosto 1985, n. 67;
- p) legge regionale 5 marzo 1987, n. 12;
- q) legge regionale 28 luglio 1987, n. 57;
- r) legge regionale 17 giugno 1988, n. 50;
- s) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9;
- t) legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85;
- u) legge regionale 19 agosto 1992, n. 44;
- v) legge regionale 17 novembre 1992, n. 64;
- w) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73;
- x) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 84;
- y) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85;
- z) legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46;
- aa) legge regionale 4 maggio 1998, n. 22.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 2 du 8 mars 2004,**

**portant abrogation de lois régionales et de dispositions de lois régionales en matière d'aides aux entreprises industrielles et artisanales.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Abrogations*)

1. Les lois régionales énumérées ci-après sont abrogées :

- a) Loi régionale n° 30 du 10 mai 1977 ;
- b) Loi régionale n° 41 du 6 juin 1977 ;
- c) Loi régionale n° 16 du 15 juin 1978 ;
- d) Loi régionale n° 29 du 16 juin 1978 ;
- e) Loi régionale n° 30 du 16 juin 1978 ;
- f) Loi régionale n° 57 du 24 août 1979 ;
- g) Loi régionale n° 86 du 28 décembre 1979 ;
- h) Loi régionale n° 11 du 30 janvier 1981 ;
- i) Loi régionale n° 30 du 9 juin 1981 ;
- j) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 ;
- k) Loi régionale n° 22 du 3 mai 1983 ;
- l) Loi régionale n° 40 du 13 août 1984 ;
- m) Loi régionale n° 25 du 7 mai 1985 ;
- n) Loi régionale n° 60 du 6 août 1985 ;
- o) Loi régionale n° 67 du 8 août 1985 ;
- p) Loi régionale n° 12 du 5 mars 1987 ;
- q) Loi régionale n° 57 du 28 juillet 1987 ;
- r) Loi régionale n° 50 du 17 juin 1988 ;
- s) Loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989 ;
- t) Loi régionale n° 85 du 23 décembre 1989 ;
- u) Loi régionale n° 44 du 19 août 1992 ;
- v) Loi régionale n° 64 du 17 novembre 1992 ;
- w) Loi régionale n° 73 du 16 décembre 1992 ;
- x) Loi régionale n° 84 du 30 décembre 1992 ;
- y) Loi régionale n° 85 du 30 décembre 1992 ;
- z) Loi régionale n° 46 du 29 décembre 1997 ;
- aa) Loi régionale n° 22 du 4 mai 1998.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:

- a) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
- b) il comma quinto dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41;
- c) la lettera c) del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52;
- d) il titolo VII della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 marzo 2004.

Il Presidente  
PERRIN

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 13

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 46 del 19.01.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 21.01.2004;
- assegnato alla 4ª Commissione consiliare permanente in data 23.01.2004;
- esaminato dalla 4ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.02.2004 e relazione del Consigliere FIOU;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2004, con deliberazione n. 442/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 3 marzo 2004.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
8 MARZO 2004, n. 2.

#### Nota all'articolo 1:

- <sup>(1)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 concernente: «Costituzione di fondi di rotazione regionali per la pro-

2. Les dispositions de lois régionales énumérées ci-après sont également abrogées :

- a) Les articles 8, 9 et 10 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 ;
- b) Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 11 août 1975 ;
- c) La lettre c) du premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 52 du 20 août 1979 ;
- d) Le titre VII de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 mars 2004.

Le président,  
Carlo PERRIN

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 13

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 46 du 19.01.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 21.01.2004 ;
- soumis à la IV<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 23.01.2004 ;
- examiné par la IV<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 10.02.2004 et rapport du Conseiller FIOU ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25.02.2004, délibération n° 442/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 3 mars 2004.

mozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.», come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, prevedeva quanto segue:

#### «Articolo 8

*Al fine di favorire nella Valle d'Aosta investimenti da parte di Imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dalla Giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, la esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonché l'acquisto di nuovi*

macchinari, scorte ed attrezzature ed altri beni strumentali compresi gli impianti antinquinamento destinati agli opifici predetti.

La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30 per cento della spesa totale per l'investimento, escluse le scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 9 per cento della spesa totale per l'investimento.»

L'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Articolo 9

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4 per cento.»

L'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 come modificato dall'articolo unico della legge regionale 10 maggio 1977, n. 30, prevedeva quanto segue:

«Articolo 10

I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle Imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

- a) Imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire 8 miliardi;
- b) Imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel Piano Urbanistico Regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;
- c) Imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere, la propria sede fiscale e legale in Valle d'Aosta.

Il Consiglio Regionale stabilisce i rami, le classi e le sotto-classi di attività economica cui dovranno appartenere le Imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.

Saranno favorite le Imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.»

- (2) Il comma quinto dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41 concernente: «Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo» prevedeva quanto segue:

«Il Consiglio regionale determina in via generale, con apposito atto deliberativo, l'ammontare massimo unitario delle operazioni di mutuo elencato al primo comma del presente articolo, restando inteso che non sarà consentito, ai fini del rispetto dell'anzidetta limitazione di ammontare, il frazionamento di una medesima iniziativa in più operazioni di mutuo.»

- (3) La lettera c) del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52 concernente: «Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione» prevedeva quanto segue:

«c) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33».

- (4) Il Titolo VII della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 concernente: «Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili» prevedeva quanto segue:

«Titolo VII  
Produzione di energia idroelettrica

Articolo 20  
(Ambito di applicazione)

1. La Regione promuove ed incentiva gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare e realizzare impianti idroelettrici con potenza media nominale non superiore a 30.000 kW e le strutture ad essi funzionalmente connesse, effettuati da enti locali o loro consorzi, da imprese o loro consorzi, avente sede legale e operativa nel territorio regionale.
2. Sono considerate strutture funzionalmente connesse agli impianti: le linee elettriche di consegna e distribuzione dell'energia, le cabine di trasformazione e quanto altro serva all'impianto e all'esercizio della trasmissione.
3. L'energia elettrica, comunque prodotta, dovrà essere destinata, prioritariamente, allo sviluppo delle attività produttive della Regione ed al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

Articolo 21  
(Partecipazione e adesione in società o consorzi elettrici locali)

1. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media da 400 kW a 30.000 kW è autorizzata la partecipazione o l'adesione della Regione in società o consorzi elettrici locali.
2. La partecipazione o l'adesione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale.

Articolo 22  
(Finanziamenti)

1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti necessari a realizzare gli interventi di riattivazione degli impianti idroelettrici dismessi, di potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti o di realizzazione di nuovi impianti, nonché per le strutture ad essi funzionalmente connesse, possono essere concessi mutui agevolati a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 25, o, in alternativa, contributi in conto interessi per i mutui da contrarsi con Istituti di credito convenzionati, nonché finanziamenti per le iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuate da società convenzionate.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere accordati sulla base delle seguenti modalità:
  - a) ammontare del mutuo fino al 70 per cento della spesa ammessa per gli interventi effettuati da enti locali o altri enti pubblici, aziende municipalizzate o società a partecipazione pubblica non inferiore al 35 per cento del capitale sociale e loro consorzi;
  - b) ammontare del mutuo fino al 40 per cento della spesa ammessa per interventi effettuati da altre imprese auto-produttrici.
3. I mutui hanno i seguenti periodi massimi di ammortamento:
  - a) anni quindici, di cui un anno di preammortamento, per la realizzazione di impianti nuovi;
  - b) anni dieci, di cui un anno di preammortamento, per la riattivazione degli impianti dismessi;
  - c) anni otto, di cui un anno di preammortamento, per il potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti.

4. Il tasso di interesse da applicare ai mutui a carico del fondo di rotazione è raggugliato al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.
5. Nel caso di mutui stipulati con Istituti di credito, il contributo sugli interessi è concesso in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa posti a carico del mutuatario, risulti pari a quello previsto al comma 4.
6. Nel caso di interventi realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria può essere concesso un contributo, da erogarsi direttamente alle società convenzionate per consentire l'abbattimento degli interessi in misura non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

Articolo 23  
(Convenzioni con istituti di credito)

1. La Giunta regionale, per gli interventi che beneficiano dei contributi in conto interessi o del contributo per locazione finanziaria, è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito e società di locazione finanziaria.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, le procedure e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo e di locazione finanziaria e per l'erogazione delle somme, nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia o revoca dei benefici.

Articolo 24  
(Istruttoria delle domande di mutuo)

1. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti, per il potenziamento di impianti esistenti o per la riattivazione di vecchi impianti, sono esaminate tenendo conto della politica energetica regionale, dell'impatto ambientale e della convenienza economica.
2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio ed artigianato, corredate della documentazione necessaria stabilita nelle modalità di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, comprensiva, per gli impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW, dello studio di impatto ambientale previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.
3. Gli studi d'impatto ambientale dovranno evidenziare, in modo particolare, i seguenti aspetti:
  - a) conseguenza della riduzione della portata di acqua sull'ecosistema flora - faunistico di montagna;
  - b) possibili conseguenze sullo stato d'inquinamento del corso d'acqua dovute al mancato o diminuito effetto di diluizione degli scarichi urbano-industriali;
  - c) portata residua nei periodi di magra.
4. Nei casi di accertata urgenza, e limitatamente agli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) e b), la Giunta regionale può permettere l'ammissione ai benefici ed incentivi di cui alla presente legge gli impianti la cui istruttoria per l'ottenimento della subconcessione per la derivazione delle acque pubbliche non sia ancora conclusa. In questo caso però l'impianto, oltre ad essere conforme alle indicazioni del Piano Energetico Regionale, deve avere ottenuto l'assenso da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, nonché parere positivo preliminare da parte dell'ufficio regionale competente in materia di derivazioni, utilizzazioni e subconcessioni di acque pubbliche, relativamente all'ammissibilità formale della domanda in oggetto. La domanda di autorizzazione deve, inoltre, essere comunicata all'ENEL, ai sensi

dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale indicherà le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche e al Magistrato per il Po, che deve essere sentito in ordine all'ammissibilità delle istanze.

5. Il richiedente, per i casi previsti al comma 4, deve, inoltre, obbligarsi ad eseguire tutte le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite all'atto della subconcessione.
6. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 4 e 5, la Giunta regionale può richiedere che la "Finaosta SpA", gli istituti di credito e le società finanziarie interessate procedano all'immediata estinzione del mutuo o delle altre forme di incentivo di cui al presente titolo.
7. Per l'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, il Servizio può essere coadiuvato, su richiesta dell'Assessore dell'industria, commercio e artigianato, dal Comitato regionale per l'energia di cui all'articolo 18 della presente legge.
8. L'istruttoria, realizzata con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici esterni, tiene conto, oltre che della natura del richiedente, dell'analisi tecnico - economica e del rapporto tra produttività ed investimento.
9. Sono ammissibili al finanziamento gli impianti di nuova costruzione, con potenza nominale media superiore a 101 kW.
10. La riattivazione o il potenziamento di impianti esistenti sono ammissibili al finanziamento se comportano un aumento della produzione precedente di almeno il 15 per cento.
11. Ai fini del finanziamento, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative dei Comuni e delle Comunità montane e loro consorzi, delle Società e consorzi a maggioranza pubblica, delle cooperative di utilizzatori, dei consorzi di privati utilizzatori, dei privati.
12. Le domande presentate da soggetti appartenenti a categorie omogenee nell'ambito di quelle contemplate dal precedente comma sono finanziate in ordine decrescente del parametro del quantitativo di energia producibile nel periodo di vita convenzionale dell'impianto per unità di investimento.
13. La Giunta regionale decide, motivando, in merito all'ammissione al mutuo e al suo ammontare.
14. Per l'istruttoria finanziaria e la concessione del mutuo, vengono quindi trasmesse alla "Finaosta SpA" le domande a carico del fondo regionale di rotazione, agli istituti di credito autorizzati le domande di mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi e alle società che esercitano la locazione finanziaria le domande per iniziative in tale modo finanziate.

Articolo 25  
(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione regionale per la concessione dei mutui agevolati previsti all'articolo 22 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con la società finanziaria regionale "Finaosta SpA" (in seguito denominata Finaosta) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.
3. La stipulanda convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione medesima.
4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, del fondo di rotazione costituito ai sensi della presente legge.
5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale. In caso di

comprovata irregolarità, la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'estinzione del mutuo.

Articolo 26  
(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge è alimentato per gli anni 1993 e seguenti:
  - a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;
  - b) dal progetto di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;
  - c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute ai mutuatari;
  - d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore del fondo;
  - e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento.
2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.

Articolo 27  
(Cumulo delle incentivazioni)

1. I contributi di cui al presente titolo sono cumulabili nella misura massima del 75 per cento della spesa con le altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio della Regione e con provvidenze previste dalla normativa comunitaria.

Articolo 28  
(Anticipazioni)

1. La Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è auto-

rizzata ad erogare anticipazioni totali o parziali, del contributo previsto dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media pari o inferiore a 30.000 kW, previa istruttoria dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato, le cui modalità sono fissate con provvedimento della Giunta regionale.

2. Sono ammessi alle anticipazioni gli interventi effettuati da soggetti pubblici o a maggioranza pubblica o da privati auto-consumatori.
3. Le somme anticipate sono restituite alla Regione entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dello Stato, avente ad oggetto il diniego della erogazione.
4. I beneficiari delle anticipazioni devono restituire alla Regione le somme ricevute dallo Stato, a titolo di contributo, entro sette giorni dalla riscossione delle stesse.
5. Qualora i beneficiari non adempiano nei termini previsti ai commi 3 e 4, le anticipazioni devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione per tutto il periodo in cui si è beneficiato della stessa.

Articolo 29  
(Cogenerazione)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 22 della presente legge sono concessi, con le medesime modalità, anche per interventi di realizzazione o di modifica di impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione, purché la potenza della rete di distribuzione sia superiore a 10 MWt e la potenza elettrica installata pari ad almeno il 20 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
2. Sono considerate strutture funzionalmente comuni agli impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione quelle di cui al comma 2 dell'articolo 20 della presente legge, nonché le reti di distribuzione del calore.»